



Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare



REGIONE BASILICATA



CONVENZIONE

Condivisione e supporto tecnico – scientifico per le politiche di intervento sul territorio finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia e per l'implementazione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici condivisi tra le regioni Basilicata e Puglia

TRA

il dott. **Gian Luca Galletti** nella sua qualità di **Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche "Ministro"), domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il dott. **Maurizio Marcello Claudio Pittella** nella sua qualità di **Presidente della Regione Basilicata** e, per gli effetti di tale carica, di **Presidente del Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma sulle risorse idriche condivise** sottoscritto in data 30 giugno 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni Basilicata e Puglia (nel seguito anche "Comitato"), domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Regione Basilicata, via Vincenzo Verrastro n. 4, Potenza, Codice Fiscale 80002950766;

il dott. **Enrico Biscaglia** nella sua qualità di **Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche "Società"), in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Società, via Calabria n. 35, Roma, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007;

PREMESSE

VISTO l'art. 58, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*" ed, in particolare la lettera c) che prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare operi per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;

VISTO l'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998 che dispone l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che prevede la possibilità di concludere accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante "*attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTE le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le predette Linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house o di altre amministrazioni aggiudicatrici, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le seguenti attività:

- fornitura di prestazioni ingegneristiche ed elaborazione di studi e consulenze nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- attività di studio e di ricerca nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "*Organismo di diritto pubblico*" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell' "*in house providing*", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2018, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 gennaio 2018 (GAB. Decreti Ministro 0000011.23-01-2018);

VISTO l'Accordo di Programma sulla gestione delle risorse idriche condivise, sottoscritto in data 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici, in vigore fino a tutto l'anno 2015;

VISTO l'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il 30 giugno 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Basilicata e dalla Regione Puglia, che rappresenta la coerente evoluzione e prosecuzione dell'Accordo di Programma del 1999;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 5 del sopra citato Accordo di Programma che istituisce il Comitato di Coordinamento quale soggetto preposto al coordinamento dell'attuazione dell'Accordo stesso;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 6 dell'Accordo che istituisce, quale soggetto preposto all'attuazione dello stesso, la Segreteria Tecnica, composta dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata, con funzione di coordinamento e dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

RICHIAMATO il comma 4 dello stesso art. 5 che affida all'Autorità di Bacino della Basilicata le funzioni di struttura di supporto amministrativo del Comitato di Coordinamento;

RICHIAMATO l'art. 15 dell'Accordo che tiene conto della fase di riforma del sistema delle Autorità di Bacino derivante dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. come modificato dalla legge n. 221/2015, prevedendo che in caso di abolizione delle rispettive Autorità di Bacino, le Regioni Basilicata e Puglia individuino le strutture tecniche operative e relativi rappresentanti che sostituiscano le suddette Autorità di Bacino, nonché i rispettivi Segretari Generali nell'ambito della Segreteria Tecnica;

RICHIAMATA la DGR n. 213/2017 con la quale la Regione Basilicata ha provveduto all'individuazione dell'ing. Antonio Anatrone per le attività di competenza delle Autorità di Bacino ai sensi dell'art.12, comma 6 del D.M. Ambiente del 25/10/2016 e per quelle relative all'Accordo di Programma del 30 giugno 2016, ai sensi dell'art.15 dello stesso;

RICHIAMATO in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 dell'Accordo di Programma 30 giugno 2016, che riportano quanto segue: comma 1, lett. a – *"Le parti si impegnano a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi – che facilitino il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3"*; comma 2 - *"Le Parti convengono sulla necessità di avvalersi di un supporto tecnico-scientifico, da assicurare secondo le procedure di legge, per l'implementazione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici di Puglia e Basilicata e relative interconnessioni oltre che per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3."*

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 dell'8 giugno 2017 del Comitato di Coordinamento nella quale, con riferimento all'art.4 c. 2 e all'art. 6 c.4 dell'Accordo di Programma del 30 giugno 2016, viene ravvisata l'esigenza e l'urgenza di fornire al Comitato di Coordinamento un supporto tecnico scientifico;

CONSIDERATO che nella sopra richiamata deliberazione n. 3/2017 viene dato atto, nelle premesse, che il ruolo di supporto tecnico è stato efficacemente svolto da Sogesid S.p.A. durante la vigenza dell'Accordo del 1999 prefigurando la possibilità di avvalersi, anche per le attività di cui all'Accordo del 2016, della stessa Sogesid S.p.A. che, in qualità società *in house* dello Stato, rientra pienamente nelle disposizioni dettate dall'art. 6, c.4 dell'Accordo, anche alla luce dell'esperienza maturata in anni di collaborazione con il precedente Comitato, disponendo di tutto il know how necessario;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. con i servizi forniti al Ministero dell'Ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse Strutture Commissariali di Governo;

ATTESO che l'esigenza del supporto tecnico è stata rappresentata dalla Regione Basilicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rispettivamente con note prot. 109644 del 6 luglio 2016 e prot. 32797 del 24 febbraio 2017;

VISTA la nota prot. U-05043 del 25 ottobre 2017, con la quale la Società S.p.A. ha espresso la piena disponibilità a formalizzare detta collaborazione, attraverso la sottoscrizione di specifico atto convenzionale, nel quale dettagliare le prestazioni necessarie e le relative modalità di esecuzione;

VISTO il Programma Operativo Pluriennale facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica annua dei costi diretti ed indiretti;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività sarà garantita a valere sugli oneri tariffari derivanti dall'applicazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso ai volumi idrici oggetto dell'Accordo di Programma sulle risorse idriche condivise tra le regioni Puglia e Basilicata;

CONSIDERATO che l'erogazione delle risorse finanziarie alla Sogesid S.p.A. sarà garantita dalla Regione Basilicata secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare parteciperà direttamente alle attività fornendo la figura del Direttore Scientifico responsabile delle attività oggetto della presente Convenzione;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono coerenti con quanto disposto dal Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella sopra richiamata Direttiva alla Società per l'annualità 2018;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di condivisione tra il Ministro ed il Presidente del Comitato delle politiche di intervento sul territorio finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia ed all'implementazione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici condivisi tra le regioni Basilicata e Puglia.
2. In particolare il Ministro ed il Presidente del Comitato convengono sulla necessità di disporre di un supporto esterno per le attività di carattere tecnico-scientifico di cui all'art. 3.
3. Le parti condividono l'opportunità di avvalersi da subito, coerentemente con quanto avvenuto nell'ambito del precedente Accordo di Programma del 1999, di Sogesid S.p.A., Società che dispone del Know how e della esperienza all'uopo necessaria.
4. La stessa Società si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 5, le attività di carattere tecnico-scientifico di cui all'art. 3.
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito denominato "Ministero") assume la direzione scientifica delle attività di cui alla presente Convenzione, provvedendo con separati atti all'individuazione della figura del Direttore Scientifico.

Articolo 3

(Programma Operativo Pluriennale e Programma Operativo Annuale)

1. Il Programma Operativo Pluriennale (POP) riportato in allegato, contiene in particolare:
 - le tematiche e gli obiettivi da conseguire;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Sogesid S.p.A., previa condivisione con la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, propone al Comitato di Coordinamento il Programma Operativo Annuale (POA) contenente il dettaglio ed il cronoprogramma delle attività da svolgere nell'anno successivo. Per il primo anno la proposta di POA deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione della presente convenzione.
3. Il Comitato di Coordinamento, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, approva il POA entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno l'approvazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione del POA.
4. Il POA può contenere variazioni dei costi annuali solo se contenuti entro le previsioni di cui al successivo art. 5.
5. Il POP può essere modificato e/o integrato su proposta di uno o più firmatari della presente Convenzione. La modifica e/o l'integrazione deve essere approvata dal Comitato di Coordinamento previa condivisione con il Ministero che potrà avvenire anche per il tramite del Direttore Scientifico.

Articolo 4

(Durata e decorrenza)

1. La Regione Basilicata provvede a curare tutti gli adempimenti finalizzati alla registrazione della presente Convenzione ed a notificarla agli altri soggetti sottoscrittori.
2. La Convenzione, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, avrà una durata compresa tra la data di avvenuta registrazione di cui al comma precedente ed il 31 dicembre 2024.
3. Entro il termine di ciascun anno solare il Comitato di Coordinamento, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, in occasione dell'approvazione del POA di cui al comma 3 dell'art. 3 conferma la volontà di proseguire le attività di cui alla presente Convenzione per l'anno successivo. In mancanza di espressa conferma la Convenzione si intende tacitamente conclusa al 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il termine di cui al comma 2 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, previa verifica delle eventuali economie rinvenienti a seguito dell'espletamento delle attività, non oltre la data di scadenza dell'Accordo di Programma del 30 giugno 2016.

Articolo 5

(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario massimo annuo per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2 è pari a € 901.877,32 (euronovecentounomilaottocentosettantasette/32) incluso ogni onere di legge, come determinato nell'allegato POP.
2. La copertura finanziaria delle attività è assicurata a valere sugli oneri tariffari derivanti dall'applicazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso ai volumi idrici oggetto dell'Accordo di Programma sulle risorse idriche condivise tra le regioni Puglia e Basilicata.
3. Dall'attuazione della presente Convenzione non derivano oneri a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Qualora, successivamente alla firma della presente, dovesse emergere che i costi diretti ed indiretti delle attività oggetto della Convenzione così come definiti e quantificati nella stessa e suo allegato, siano da assoggettare inderogabilmente ad IVA, le maggiori risorse finanziarie necessarie saranno assicurate dalla Regione Basilicata ad integrazione di quelle di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

(Determinazione dei costi)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede all'individuazione del Direttore Scientifico di cui all'art. 2, con atti che esulano dalla presente Convenzione e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi sia a carico della stessa che del Dicastero.
2. I costi sostenuti da Sogesid S.p.A. per il supporto all'espletamento delle attività oggetto del presente atto saranno determinati, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 5, sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi diretti effettivamente sostenuti e documentati e dei costi indiretti come meglio dettagliato nell'allegato POP.

Articolo 7

(Modalità di rendicontazione e pagamento)

1. Sogesid S.p.A. trimestralmente inoltrerà la documentazione dimostrante qualitativamente e quantitativamente il lavoro svolto al Comitato di Coordinamento che, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, provvederà alla sua validazione.

2. A seguito della validazione Sogesid S.p.A. presenterà richiesta di rimborso relativa ai Costi Diretti ed ai Costi Indiretti secondo quanto previsto nell'allegato POP.
3. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, la Regione Basilicata provvederà, direttamente o per il tramite di soggetto delegato, al rimborso dei costi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte di Sogesid S.p.A.
4. Per il primo anno i pagamenti avverranno in due tranches di cui la seconda a seguito di rendicontazione al 31 dicembre.
5. Resta inteso che la documentazione di riferimento, sarà detenuta in originale presso la sede della Società e tenuta a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il piano della Società integrato con il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10

(Responsabili e referenti della Convenzione)

1. È individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Presidente del Comitato di Coordinamento o suo delegato.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente della Società o suo delegato.
4. Il referente tecnico della Sogesid S.p.A. ed il referente tecnico per il Comitato di Coordinamento sono individuati con atti che esulano dalla presente Convenzione.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11

(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa vigente, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione con esperti esterni - qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa – fermo restando l'importo complessivo di cui all'art. 5.

Articolo 12

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13 **(Recesso)**

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 6 mesi – da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 14 **(Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44;
 - il Comitato di Coordinamento presso la Regione Basilicata, in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15 **(Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16 **(Foro competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA**
e del COMITATO DI COORDINAMENTO Accordo di

Programma Governo/Basilicata/Puglia

Dott. Gian Luca Galletti

Dott. Maurizio Marcello Claudio Pittella

Il Presidente ed Amministratore Delegato
di **SOGESID S.p.A.**

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

SOGESID S.p.A.

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

PREMESSA

Il 30 giugno 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Basilicata e la Regione Puglia è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche che rappresenta la coerente evoluzione e prosecuzione dell'Accordo di Programma del 1999.

Il Comitato di Coordinamento dell'Accordo del 1999, per lunghi periodi nell'ambito del periodo di vigenza, si è avvalso del supporto tecnico di Sogesid S.p.A. la cui partecipazione alle attività era esplicitamente prevista dall'Accordo stesso. Le principali attività svolte da Sogesid S.p.A. a supporto dell'AdP sono sommariamente riportate di seguito:

- a) Attività connesse all'attuazione dell'Accordo di Programma:
1. Monitoraggio disponibilità idriche e consumi;
 2. Supporto per la Programmazione dell'uso delle risorse;
 3. Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Acqua-SIT;
 4. Analisi di base e supporto per la definizione delle componenti del costo dell'acqua all'ingrosso;
 5. Analisi delle disponibilità idriche dei principali invasi con ipotesi di regolazione pluriennali;
 6. Studi finalizzati alla gestione ottimale delle risorse idriche;
 7. Analisi delle azioni di recupero-riuso-risparmio finalizzate alla definizione di procedure condivise per la gestione delle emergenze idriche;
 8. Raccolta dati e informazioni e redazione di monografie dei bacini idrografici oggetto dell'Accordo;
 9. Supporto per la redazione del Bilancio Idrico;
 10. Supporto per la Definizione del Deflusso Minimo Vitale (DMV);
 11. Analisi finalizzate alla costituzione del Soggetto Pubblico cui saranno destinate le funzioni dell'EIPLI;
 12. Proposte di ristrutturazione dei Soggetti Gestori della risorsa idrica nel territorio di competenza dell'AdP;
 13. Analisi delle problematiche tecnico-giuridiche legate all'utilizzazione delle acque reflue depurate;



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

14. Analisi sulle possibilità di fruizione turistico, ricreativa ed ambientale delle infrastrutture idriche presenti sul territorio di competenza dell'AdP;
- b) Supporto tecnico all'Osservatorio Regionale della Costa della Basilicata e all'Autorità di Bacino della Basilicata per l'approvazione del Piano Regionale della Costa e per la definizione della mappatura del rischio di inondazione delle aree costiere lucane;
- c) Supporto tecnico al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque;
- d) Supporto tecnico alla Puglia in materia di risorse idriche e di coste basse.

L'Accordo di Programma 30 giugno 2016 all'art. 4 c.2 riporta *"Le Parti convengono sulla necessità di avvalersi di un supporto tecnico-scientifico, da assicurare secondo le procedure di legge, per la implementazione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici di Puglia e Basilicata e relative interconnessioni oltre che per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3."* e l'art. 6 c.4 recante *"La Presidenza del Consiglio, in accordo con le due Regioni, può utilizzare le società in house dello Stato per collaborare con la Segreteria Tecnica senza oneri per le Regioni"*.

Nelle premesse della deliberazione n.3/2017 il Comitato di Coordinamento dell'Accordo ha evidenziato che *"il ruolo di supporto tecnico è stato efficacemente svolto da Sogesid S.p.A. durante la vigenza dell'Accordo del 1999 e che pertanto sarebbe opportuno valutare, anche per le attività di cui all'Accordo del 2016, il coinvolgimento della stessa Sogesid S.p.A. che, essendo una società in house dello Stato, rientra pienamente in quanto previsto dall'art. 6, c.4 dell'Accordo e che, anche alla luce dell'esperienza maturata in anni di collaborazione con il precedente Comitato, dispone di tutto il know how necessario"*.

Quanto sopra rappresenta la premessa alla Convenzione di cui il presente Programma Operativo Pluriennale (POP) rappresenta parte integrante avendo come obiettivo quello di esplicitare la cornice all'interno della quale vengono individuate le attività di supporto di Sogesid S.p.A. alle attività di cui all'Accordo di Programma del 2016, le cui principali finalità sono di seguito elencate:

- la pianificazione comune delle risorse idriche di cui agli schemi idrici condivisi tra le Regioni Puglia e Basilicata e la messa in atto di strumenti per l'indirizzo sulla gestione delle stesse;



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

- l'applicazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso al fine di garantire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie da destinare alla salvaguardia nel tempo della risorsa idrica;
- l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a consentire la piena utilizzazione degli impianti di accumulo e adduzione esistenti ed il completamento degli schemi idrici interconnessi tra Basilicata e Puglia;
- la definizione di procedure e priorità condivise dalle Regioni per far fronte ai periodi di crisi idrica sia ricorrenti che eccezionali.

Il Programma Operativo Pluriennale verrà annualmente esplicitato, con riferimento alle attività da svolgere in ciascun anno, nell'ambito del Programma Operativo Annuale (POA) che sarà, di anno in anno, sottoposto al Comitato di Coordinamento per l'approvazione.

A. MONITORAGGIO, ARCHIVIAZIONE, SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACCUMULO, AL TRASFERIMENTO ED ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE OGGETTO DELL'ACCORDO

Tale macro attività verrà espletata secondo gli step riportati ai punti da 1 a 4 di seguito esplicitati.

1. Attività di raccolta dei dati ed archiviazione sistematica

La raccolta dati avverrà sia presso gli enti gestori delle principali infrastrutture idriche sia presso le istituzioni che si occupano della rilevazione dei dati idrometeorologici.

I dati raccolti, eventualmente aggregati o disaggregati nelle diverse tipologie e componenti, verranno organizzati in maniera sistematica ed archiviati in specifici database completi ma di facile consultazione.

2. Attività di interpretazione dei dati tramite modelli di statistica idrologica

I dati raccolti e catalogati dovranno essere elaborati ed interpretati applicando i più idonei modelli della statistica idrologica al fine sia di



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

consentire analisi dettagliate degli eventi e delle modalità gestionali degli anni passati sia di fornire strumenti di carattere statistico probabilistico per il supporto alle decisioni in ambito di governo delle risorse idriche.

3. *Recupero, aggiornamento e implementazione di ACQUA – SIT*

Il Sistema Informativo Territoriale denominato Acqua-Sit, già messo a punto da Sogesid negli anni precedenti andrà recuperato e reso pienamente fruibile anche sui più diffusi applicativi GIS open source.

E' opportuno inoltre, che le informazioni ivi contenute vengano implementate ed aggiornate.

4. *Elaborazione di procedure per la gestione delle risorse idriche nei periodi di siccità e crisi idrica*

La sintesi ed integrazione di tutto quanto riportato ai tre punti precedenti mira a giungere alla definizione di procedure per la gestione delle risorse nei periodi di crisi e carenza idrica. Dovranno essere, a tal fine, ipotizzati diversi scenari di crisi cui far corrispondere le relative azioni ed interventi da porre in essere. Si potrà procedere, ad esempio, alla individuazione di livelli di soglia riferiti alle precipitazioni, ai livelli idrici, alle portate o ai volumi erogati dai diversi schemi idrici oggetto dell'Accordo.

B. IMPLEMENTAZIONE DEGLI SCHEMI IDRICI ESISTENTI

L'ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici di Puglia e Basilicata e relative interconnessioni rappresenta un obiettivo centrale dell'Accordo. Per conseguire tale obiettivo è necessario innanzitutto raccogliere in maniera sistematica e completa tutte le informazioni disponibili relative alla consistenza e al funzionamento di tutte le diverse strutture ed infrastrutture che costituiscono i principali schemi idrici in



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

oggetto. In questa fase lo stato di attuale funzionamento potrà essere confrontato con quello progettuale originario.

1. Elaborazione di proposte gestionali o progettuali finalizzate all'ottimizzazione e/o implementazione degli schemi idrici esistenti ed eventuali proposte per la realizzazione di nuovi schemi

Una volta analizzato nel dettaglio il funzionamento degli schemi idrici oggetto dell'Accordo, andranno valutate opzioni gestionali o progettuali integrative che possano conseguire una ottimizzazione e/o una implementazione del sistema a vantaggio sia degli utenti di entrambe le regioni sia a vantaggio del sistema fisico-ambientale nel suo complesso.

C. ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE AI BACINI IMBRIFERI E BILANCIO DEI SEDIMENTI A VALLE DELLE OPERE DI SBARRAMENTO

La conoscenza delle caratteristiche dei bacini idrografici sottesi dalle grandi dighe è di fondamentale importanza per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

1. Approfondimenti sulle caratteristiche geologiche, litologiche, di copertura vegetale, dello stato di erodibilità del suolo dei bacini idrografici a monte delle dighe

Andranno approfondite le conoscenze sulle caratteristiche geologiche, litologiche, di copertura vegetale e di erodibilità dei suoli, etc.. con riferimento ai principali bacini idrografici a monte delle principali dighe lucane. Le caratteristiche indagate andranno riportate come strati informativi in un sistema GIS al fine di rendere possibili analisi di carattere spaziale.



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

2. Analisi qualitative e quantitative sul bilancio dei sedimenti nel sistema alveo fluviale / litorale a valle delle dighe e delle traverse

La conoscenza delle caratteristiche del bacino idrografico e della loro distribuzione spaziale dovrà essere incrociata con valutazioni relative alle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua ed al trasporto solido in alveo al fine di pervenire ad analisi specifiche relative al bilancio di sedimenti dell'intero sistema alveo fluviale/litorale che risulta ovviamente fortemente alterato dalla presenza degli sbarramenti più importanti.

3. Proposte e supporto per la redazione di progetti, piani o programmi per la manutenzione del territorio, il contenimento dell'erosione costiera, il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua

Gli approfondimenti e le analisi descritte ai punti precedenti dovranno costituire la base per formulare proposte di azioni specifiche e di interventi mirate al mantenimento e miglioramento dello stato qualitativo oltre che alla tutela quantitativa delle risorse idriche.

Le proposte dovranno prendere in considerazione tutto quanto concerne la manutenzione dei bacini idrografici a monte delle opere di sbarramento, la manutenzione più diretta degli invasi o la progettazione di interventi di riduzione dell'interrimento, la manutenzione degli alvei ed il ripristino della efficienza idraulica, la riattivazione del trasporto solido in alveo finalizzata al contenimento dell'erosione costiera, interventi di protezione della linea di costa, etc..

D. SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DELL'ACQUA ALL'INGROSSO

Con deliberazione n. 4 dell'8 giugno 2017, il Comitato di Coordinamento ha dato mandato al Presidente Pittella di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, come previsto dall' art. 6 c. 3 dell'Accordo, che affianchi la



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

Segreteria Tecnica per la determinazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua coerentemente con quanto previsto dal DM 24 febbraio 2015, n. 39 e con quanto disposto in materia dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per tutto il periodo di attività di tale gruppo di lavoro sarà necessario fornire un supporto tecnico specialistico.

E. SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, RENDICONTAZIONE, RISORSE PROFESSIONALI, IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO

Le attività di cui al presente Programma verranno svolte presso la sede o le sedi indicate dalla Regione Basilicata che si farà carico delle relative spese oltre che delle spese relative agli strumenti professionali ed ai servizi necessari.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assume la direzione scientifica delle attività provvedendo alla individuazione della figura del Direttore Scientifico

I costi che sosterrà la Sogesid S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto definite nel presente POP saranno determinati, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione, secondo una suddivisione in *costi diretti* e *costi indiretti*.

Per *costi diretti* si intendono quelli direttamente connessi alla prestazione prevista in convenzione, ovvero che possano essere imputati direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione".

In particolare, per il personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, come determinati in considerazione delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda, nei limiti degli importi massimi per ogni livello contrattuale



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

e corrispondente tipologia professionale indicati alla fine del presente capitolo.

Per *costi indiretti* si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma che, per loro natura, sono funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tali costi si utilizzerà la metodologia forfettaria così come disposto dall'art. 68, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi". Saranno quindi riconosciute alla Società *Costi Indiretti* nella misura forfettaria del 15% dei *Costi Diretti*.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti capitoli A, B, C, D, la Sogesid S.p.A. garantirà un gruppo di lavoro di n. 16 (sedici) unità, così composto:

- 15 (quindici) unità lavorative di livello 4 - Risorsa junior fascia B:
Laureato con laurea quinquennale con almeno 3 anni di esperienza,
laureato con laurea triennale con almeno 5 anni di esperienza,
diplomato con almeno 8 anni di esperienza;
- 1 unità lavorativa di livello 7 - Risorsa senior fascia B:
Laureato con oltre 10 anni di esperienza cui sarà riservato il coordinamento del gruppo di lavoro.

L'importo massimo rendicontabile per le unità lavorative è pari a:

- € 45.034,37 annuo onnicomprensivo per ciascuna unità di livello 4;
- € 58.788,74 annuo onnicomprensivo per l'unità di livello 7.

Pertanto l'importo dei *Costi Diretti* massimo rendicontabile annualmente per le 16 (sedici) unità lavorative è pari a € 734.304,29 onnicomprensivo.



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

Al suddetto importo va aggiunto l'importo dei *Costi Indiretti* nella misura massima di € 110.145,64, come riportato nel seguente Piano finanziario.

PIANO FINANZIARIO

GRUPPO DI LAVORO - Skills Professionali	Costo Unitario Annuo	N.ro Risorse	Costo Totale Annuo
COSTI DIRETTI			
Junior fascia B	€ 45.034,37	15	€ 675.515,55
Senior fascia B	€ 58.788,74	1	€ 58.788,74
COSTO COLLABORATORI		16	€ 734.304,29
TOTALE MASSIMO COSTI DIRETTI (CD max)			€ 734.304,29
COSTI INDIRETTI			
Costi Indiretti Forfettari	15% su CD max		€ 110.145,64
TOTALE MASSIMO COSTI INDIRETTI (CI max)			€ 110.145,64
IMPREVISTI			
Accantonamento per imprevisti			€ 57.427,39
TOTALE MASSIMO IMPREVISTI (I max)			€ 57.427,39
TOTALE MASSIMO COSTI COMPLESSIVI (CDmax+CI max+I max)			€ 901.877,32

F. PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (POA) E REVISIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE (POP)

La Convenzione, di cui il presente Programma costituisce allegato, prevede che Sogesid S.p.A., previa condivisione con la Segreteria Tecnica



Accordo di Programma sulle Risorse Idriche

dell'Accordo di Programma, propone al Comitato di Coordinamento il Programma Operativo Annuale (POA) contenente il dettaglio ed il cronoprogramma delle attività da svolgere nell'anno successivo.

In tale occasione, ove ritenuto necessario, su proposta di uno o più firmatari della Convenzione, può essere richiesta una modifica e/o una integrazione al presente Programma Pluriennale da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento previa condivisione con il Ministero dell'Ambiente che potrà avvenire anche per il tramite del Direttore Scientifico.